



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 65 del 20/12/2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunitari mediante buoni pasto cartacei - assunzione impegno di spesa.

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA
FINANZIARIA**
(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole
F.to (Dott.ssa Annalisa Chiacchio)

**Il responsabile del settore
Dott.ssa Annalisa Chiacchio**

Visto si pubblica all'albo dal 21/02/2019 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che lo svolgimento delle attività di questo Comune prevede l'attribuzione a personale dell'Ente di buoni pasto ai sensi degli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. del 14.09.2000;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 23 del 22/05/2018 con la quale si assumeva formale impegno di spesa di €. 500,00 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante l'acquisto n. n. 96 buoni pasto cartacei tramite il MEPA con affidamento alla ditta QUI! Group SpA, del valore nominale di €. 5,16 (diconsi euro cinque/16), acquistati tramite MEPA – lotto n. 0075935, con ordine prot. n. 980 del 20/12/2017;

ATTESO che n. 76 buoni pasto sono risultati successivamente non spendibili a causa dell'insolvenza della ditta Qui! Group SpA, acclarata con sentenza dichiarativa di fallimento n. 104 del 07/09/2018, emessa dal Tribunale civile di Genova;

CONSIDERATO, dunque, per quanto precede, che si rende necessario procedere ad un nuovo approvvigionamento per far fronte al fabbisogno ordinario dei buoni medesimi;

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3, della legge n.488/1999 e articolo 1, comma 449, legge n.296/2006, comma modificato dall'articolo 7, comma 1, legge n.94/2012, poi dall'articolo 1, comma 150, legge n.228/2012, poi dall'articolo 22, comma 8, legge n.114/2014);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico (MePa) della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (articolo 1, comma 450, legge n.296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, legge n.94/2012, poi dall'articolo 22, comma 8, legge n.114/2014);

VISTO il decreto legislativo n.50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

PRESO ATTO della disciplina speciale prevista per alcune categorie merceologiche, tra le quali con decreto del MEF 22/12/2015 sono state ricomprese le prestazioni del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, comportante la necessità di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VERIFICATO che, a seguito del fallimento della Qui! Group S.p.A., in materia di fornitura di buoni pasto cartacei sostitutivi del servizio mensa è attiva dal 01/01/2019 una convenzione, stipulata tra la CONSIP SPA e la ditta REPADS LUNCH-COUPON SRL denominata “Buoni pasto ed.8 – lotto 8”, identificata dal codice di gara (CIG) n. ZF1242F4CE

RITENUTO, pertanto, di poter aderire alla suddetta convenzione per la fornitura dei necessitati buoni, quantificabili, avuto riguardo al budget disponibile, in n. 3 unità;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

DATO ATTO che, ai sensi del citato articolo 192 del D.lgs. n.267/2000:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di procedere all'approvvigionamento di buoni pasto da destinare al personale dipendente in ossequio alle disposizioni contrattuali vigenti;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 136 buoni pasto del valore facciale di €. 5,16 cadauno;
- le clausole essenziali sono contenute nella convenzione Consip di riferimento;

- il contraente fornitore è individuato nel soggetto firmatario della citata convenzione Consip “Buoni pasto 8 – lotto 8”;

DATO ATTO che per il tramite dell'applicativo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è stato ottenuto il CIG derivato n. ZF1242F4CE per l'adesione alla sopra richiamata convenzione stipulata tra la CONSIP SPA

VISTO il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42/2009;

ATTESTATA in capo alla sottoscritta, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente;

ATTESTATA altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del citato decreto legislativo n.267/2000;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato prorogato al 28/02/2019 con decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018

VISTI:

- l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, che recita: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza [...]”;
- l'art. 163, comma 5, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, che recita: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

VISTO inoltre l'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole della finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare e amministrativa [...]”;

DETERMINA

1. di aderire alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei denominata “Buoni pasto 8 – lotto 8”, identificata dal codice di gara (CIG) n. ZF1242F4CE, ra la CONSIP SPA e la ditta REPS LUNCH COUPON SRL con sede legale in CHIUSI alla Piazza XX SETTEMBRE, n.5/7, CF 08122660585 e PI 01964741001, per la fornitura di complessivi n. 136 buoni del valore facciale di euro 5,16 da assegnarsi al personale dipendente per il fabbisogno ordinario;
2. di dare atto che l'adesione alla convenzione in parola è contraddistinta dal CIG derivato n. ZF1242F4CE;
3. di impegnare, per quanto espresso in narrativa la somma sotto indicata:

CAPITOLO	10120303 , ART.1
Piano dei conti	1.01.01.02
IMPORTO	701,76

CAUSALE	Fornitura buoni pasto per dipendenti

4. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria..